



SENT. 243/2012
R. G. 333/2010
C. D. 1176/2012
Data 16/05/2012
Depositata il 24 LUG 2012
Minuta depositata il 16 LUG 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Cagliari

Sezione civile

in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:

dott. Sergio Maxia	Presidente
dott. Giovanni Dessi	Consigliere
dott. Alfonso Nurcis	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 333 del ruolo generale per l'anno 2010, promossa da:

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE, E DELLE POLITICHE

SOCIALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato.

APPELLANTE

CONTRO

MURA GIUSEPPE E DEMARTIS MONICA, esercenti la potestà genitoriale

sulla minore MURA MARIVINA, residenti in Elmas, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, tra di loro, in virtù di delega in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv.to Giuseppe Romeo del Foro di Reggio Calabria e dall'avv.to Alberto Fanti del Foro di Cagliari ed elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Alberto Fanti.

APPELLATO

All'udienza collegiale del 16 maggio 2012 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: "Voglia la Corte d'appello adita, in riforma della sentenza impugnata:

- respingere la domanda di parte appellata, in quanto infondata;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio".

Nell'interesse dell'appellato: "Voglia la Corte d'appello di Cagliari

- respingere l'appello proposto dal ministero della salute in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare quanto disposto dalla sentenza n° 1281/09 del tribunale di Cagliari, la quale ha sancito il diritto degli odierni resistenti ad ottenere la rivalutazione dell'intera somma - indennizzo ed indennità integrativa speciale liquidata in favore della figlia minore, ma divina mura, soggetto danneggiato dal vaccino profilassi, da parte del ministero della salute;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 30 luglio 2008 Giuseppe Mura e Monica Demartis, nella loro qualità di genitori della minore Marivina Mura, nata a Cagliari il 29.9.2002 convennero in giudizio, davanti al giudice unico del tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, il Ministero della Salute esponendo che la loro figlia aveva riportato danni irreversibili da vaccino profilassi obbligatoria, nei termini descritti nel ricorso e nella documentazione allegata, e di avere ottenuto dal Ministero resistente l'indennizzo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 25/2/1992 n° 210 e successive modificazioni.

Lamentarono i ricorrenti l'inesatta liquidazione della prestazione, in favore della propria figlia, avvenuta in difetto della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art 2 della legge citata.

Fissata l'udienza di discussione, il Ministero della Salute dedusse l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto con vittoria di spese ed onorari eccependo, preliminarmente, la prescrizione della pretesa azionata dal ricorrente.

Istruita la causa con produzioni documentali, il tribunale, in composizione monocratica, con sentenza 26 maggio 2009, in accoglimento del ricorso proposto dai genitori Giuseppe Mura e Monica Demartis, dichiarò che Mura Marivina aveva diritto alla rivalutazione annuale del complessivo indennizzo di cui era titolare ai sensi della legge n° 210/1992 anche nella parte costituita dall'integrativa speciale.

Condannò il Ministero della Salute al pagamento, in favore dei ricorrenti, a titolo di indennizzo ex lege n° 210/992, con decorrenza dal 1° luglio 2008, della maggiore somma di euro 770,01, comprensiva della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale spettante alla beneficiaria (previa decurtazione delle minori somme già percepite da tale data per il medesimo titolo), nonché al pagamento, titolo di rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale percepita maturata dal 1 settembre 2004 al 30 giugno 2008, della somma di €. 350,26, oltre interessi di mora al tasso legale dalla scadenza di ogni singola mensilità fino al saldo.

Condannò, infine, il Ministero della Salute al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio disponendone la distrazione in favore dei difensori che ne avevano fatto richiesta.

Osservò il tribunale che la documentazione prodotta in atti dimostrasse ampiamente il diritto della minore Marivina Mura a percepire la prestazione richiesta.

Osservò, altresì, che la giurisprudenza della Cassazione aveva confermato che l'indennizzo riconosciuto a soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali e vaccino profilassi obbligatoria dall'art. 2, comma 2, della legge n° 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso "ex lege" (assegno reversibile per 15 anni, previsto dall'art. 1, comma 1°, e dall'art. 2, comma 2, della stessa legge) e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n° 324 del 1959; entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, comma 1°, della legge n° 210 del 1992 (Cassazione sez. lav. 28 luglio 2005, n° 15894).

Le produzioni documentali, proseguì il giudicante, attestavano che l'assegno di indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della legge 25.2.1992, n° 210, era stato erogato senza procedere alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, nonostante il dettato normativo e l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Poiché il Ministero della Salute, rimasto contumace, non aveva contestato in alcun modo la fondatezza delle avverse pretese ed i ricorrenti avevano quantificato, in corso di causa, le somme richieste, producendo dei prospetti di calcolo, realizzati con strumenti informatici, indicanti le somme dovute per le causali indicate, ritenne il giudicante che i crediti del ricorrente per interessi e rivalutazione fosse pari ad €. 5.350,26, per il periodo dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2008, oltre interessi di mora al tasso legale dalla scadenza di ogni singola mensilità fino al saldo effettivo.

Avverso la sentenza del tribunale ha proposto appello, con ricorso 24 maggio 2010, il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, chiedendo la riforma sentenza.

Resistono, con memoria, Giuseppe Mura e Monica Demartis, nella loro qualità di genitori di Marvina Mura, concludendo, a loro volta, per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la pretesa di parte ricorrente, odierna appellata, non è fondata.

Rileva, in proposito, che l'art. 2, legge n° 210/92 prevede espressamente, al 1° comma, che: "L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente al tasso di inflazione programmato".

Al 2° comma, lo stesso art. 2, legge n° 210, dispone che: "L'indennizzo di cui al comma 1° è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3.

La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. (...)"

Come emerge dalla lettura della norma, rimarca l'appellante, il legislatore ha riferito il meccanismo della rivalutazione esclusivamente all'indennizzo in senso stretto, disciplinato al primo comma, e non anche alla indennità integrativa speciale: pertanto, sulla base del disposto normativo, non può sostenersi che la caratteristica della rivalutabilità sia comune ad entrambe le componenti dell'indennizzo periodico.

Tale pretesa caratteristica della indennità integrativa speciale deve essere esclusa anche in considerazione della natura e funzione dell'istituto, il quale, come stabilito dalla legge n. 324 del 1959, reca in sé stesso i meccanismi di adeguamento del costo della vita e non ammette, come tale, una ulteriore rivalutazione.

In tal senso, prosegue l'appellante, è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che, con sentenza del 24 settembre/ 19 ottobre 2009 n. 22112, in espressa e - meditata revisione critica del precedente orientamento, ha sancito la non rivalutabilità della componente dell'indennizzo costituita dalla indennità integrativa speciale, sulla base dei seguenti, testuali, argomenti: "a) il primo canone di interpretazione legale è quello letterale, imposto dall'art. 12, primo comma, di.sp.prel. Cod. civ. e l'art. 2 L n. 210 del 1992 non disciplina l'indennizzo in questione «nella sua globalità» ma lo divide in due parti, regolate in due distinti commi, prevedendo letteralmente la rivalutazione annuale soltanto per la prima parte; b) l'indennità integrativa speciale serve ad impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria, onde è ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione.

Le ragioni che poi hanno indotto lo stesso legislatore a bloccarla valgono anche per l'integrazione di cui qui si tratta; c) l'art. 32 Cost. garantisce la tutela della

salute ma non impone scelte quantitative al legislatore, salvo il principio di equità ossia di ragionevolezza degli indennizzi.

Ciò premesso, conclude l'appellante, la domanda di parte appellata, non è meritevole di accoglimento e la sentenza di primo grado deve, per l'effetto, essere integralmente riformata.

Il gravame è infondato.

La Corte non ha motivo di discostarsi dalla motivata statuizione del giudice monocratico che ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, a favore del ricorrente, della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale sui ratei dell'assegno di indennizzo erogati dal marzo 2000 e dei relativi interessi legali sulle maggiori somme dovute, pari a complessivi € 11.476,80 al 30.9.2009 ed al pagamento degli interessi legali su dette somme, decorrenti dall'1.10.2009 sino al saldo effettivo.

Occorre avvertire che sulla questione relativa alla rivalutazione dell'indennizzo ex lege n° 210, la giurisprudenza si era da tempo divisa.

Secondo un primo orientamento, la rivalutazione in base al tasso annuale di inflazione programmato doveva riguardare l'intero importo dell'indennizzo che si compone, notoriamente, di due elementi:

a) una somma corrispondente all'importo dell'**indennità integrativa speciale** prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato che rappresenta la parte più corposa dell'indennizzo ed ammonta attualmente ad € 6.171,96 annuali;

b) un **importo variabile** nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari di truppa dell'Esercito che abbiano riportato una delle menomazioni dell'integrità fisica contemplate dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n° 834/81.

Secondo l'indirizzo in esame, sia la componente variabile (nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari di truppa dell'Esercito che abbiano riportato una delle menomazioni dell'integrità fisica), sia la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale (ovvero entrambe le componenti), dovevano essere oggetto di rivalutazione in base al tasso annuale di inflazione programmato (cfr. Cass., Sez. Lav., 28 luglio 2005, n° 15894; Cass., Sez. Lav., 27 agosto 2007, n° 18109).

Un secondo orientamento escludeva, invece, dal meccanismo della rivalutazione, la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale (Cass. Sez. Lav., n° 21703/2009).

L'indirizzo prevalente, presso la giurisprudenza di merito, è stato nel senso di allinearsi con il primo orientamento della Cassazione.

Il Legislatore, allo scopo di porre rimedio al contrasto interpretativo, è intervenuto con una norma di "interpretazione autentica" (art. 11, commi 13 e 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge n° 122/2010) che recita: "*Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25.2.1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutabile secondo il tasso di inflazione*" (comma 13). "*Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto*" (comma 14).

Alcuni giudici di merito ritenendo che tale disposizione di legge presentasse profili di contrasto sia con la Costituzione italiana che con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) hanno dichiarato non manifestamente

infondata e rilevante (per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, 24, 25 comma 1, 102, 104 e 111 della Costituzione, nonché con gli artt. 35, 2, 6 e 14 della CEDU) la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

Orbene, il giudice delle leggi si è pronunciato con la recente sentenza n° 293/2011, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13 e 14 del D.L. n° 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n° 122 del 2010.

La Corte Costituzionale ha stabilito che entrambe le componenti dell'indennizzo devono essere rivalutate annualmente secondo il tasso di inflazione programmato, in quanto: l'indennizzo deve essere inteso nella sua globalità e, dunque, rivalutato in entrambe le sue parti; infatti, anche se la disposizione che prevede la rivalutazione automatica è collocata nel primo comma dell'art. 2, ove è prevista la corresponsione dell'assegno reversibile, è anche vero che la rivalutazione annuale è riferita all'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, ovvero al trattamento nella sua interezza, comprensivo anche della componente di cui al 2° comma.

Si legge nell'importante pronuncia che l'indennità integrativa speciale portava con sé il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita «nella sua originaria struttura», ma successivamente essa è stata snaturata con il cosiddetto "taglio della scala mobile", per cui non c'è ragione di non rivalutarne l'importo.

L'interpretazione accolta dalla Corte essendo "costituzionalmente orientata" consente di garantire appieno la tutela del diritto alla salute ai sensi dell'art. 32 Costituzione.

Dopo l'avvento della pronuncia della Corte Costituzionale può ritenersi risolta la questione alla luce della soluzione interpretativa accolta dal giudice monocratico Oristano, potendosi rimarcare, parafrasando Cass., Sez. Lav. 28 luglio 2005.

15894, che *"non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale - (omissis) che entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistata tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso attuale di inflazione programmata"*.

La soluzione interpretativa accolta dal tribunale alla quale questa Corte ritiene di uniformarsi non è inficiata dalle controdeduzioni del Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali, che dapprima, nel verbale di udienza dell'8 febbraio 2012 e, poi, nelle note autorizzate del 4 maggio 2012, ha replicato che, dalla sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della richiamata norma di interpretazione autentica non può trarsi la fondatezza della pretesa di parte ricorrente anche con riferimento per il periodo pregresso rispetto alla entrata in vigore della L. n° 244/2007 (il cui art. 2, comma 363, ha previsto l'integrale rivalutabilità per l'indennizzo di una particolare categoria di soggetti danneggiati dall'uso di alcuni farmaci (soggetti affetti da sindrome da talidomide).

Ad avviso del Ministero appellante, dunque, è solo dall'entrata in vigore della suddetta disposizione che la norma di interpretazione autentica sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale realizza una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, mentre, per il periodo pregresso rispetto alla entrata in vigore della legge n° 244/2007, l'interpretazione dell'art. 2 legge n° 10/92, data dall'art. 11, comma 13, del D.L. 78/2010 (ed in precedenza offerta dalla Corte di legittimità: cfr. Cass. 21703/2009 e 22112/2009) non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost.: l'esclusione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale costituisce, invero, frutto del legittimo esercizio della discrezionalità delle scelte legislative, ribadito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011.

Per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 363 l. 244/2007 la questione della rivalutabilità della I.I.S. deve essere dunque affrontata e risolta negli stessi termini posti dalle richiamate sentenze della Corte di legittimità n° 2212/2009 e n° 21703/2009.

In altre parole, solo dall'entrata in vigore della suddetta disposizione che la norma di interpretazione autentica sottoposta allo scrutinio di legittimità costituzionale realizza una disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Per il periodo pregresso, l'interpretazione dell'art. 2 legge n° 210/92, data dall'art. 11 comma 13, del D.L. 78/2010 (ed in precedenza offerta dalla Corte di legittimità: cfr. Cass. 21703/2009 e Cass. 22112/2009), non può ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., costituendo l'esclusione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, invero, frutto del legittimo esercizio della discrezionalità delle scelte legislative, ribadito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n° 293/2011.

Con la conseguenza - insiste il Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali - che, per il periodo antecedente al 2007 (più precisamente all'entrata in vigore della legge n° 244/2007) deve applicarsi l'ultima giurisprudenza formatasi sull'argomento, vale a dire quella della Cassazione n° 22112/2009 - cui *adde* la Cassazione n° 21703/2009 - secondo cui dalla corretta interpretazione dell'art. 2 legge n° 210/1992 (incostituzionale dopo l'entrata in vigore della legge n° 244/2007) doveva escludersi, *ad intrinseco*, la rivalutabilità dell'indennità integrativa speciale.

Orbene, reputa la Corte che l'assunto interpretativo del Ministero appellante non possa essere condiviso.

La tesi secondo cui la mancata rivalutazione della I.I.S. sarebbe legittima fino al 28.12.2007, perché fino a quel momento mancava una norma che prevedesse quel

trattamento più favorevole di cui oggi si riconoscono invece meritevoli tutti i soggetti danneggiati da trasfusioni di emoderivati, risulta infondata, sol che si consideri - in linea generale - che la declaratoria di incostituzionalità di una norma provoca la sua rimozione dall'ordinamento fin dalla sua origine col solo limite rappresentato dai rapporti già esauriti (cfr. da ultimo Corte Cost. 71/2009; Cons. Stato 5844/2011).

In particolare, sussistono, poi, argomenti letterali idonei a dimostrare l'inconsistenza della predetta tesi, quali: l'assoluta mancanza di una simile delimitazione temporale nella sentenza in questione, e la declaratoria di incostituzionalità estesa anche al comma 14 dell'art. 11 del D.L. n° 78/2010, ovvero proprio alla parte in cui si prevedeva la decadenza dei provvedimenti di rivalutazione già emanati.

Né può sfuggire che se la Corte Costituzionale avesse ritenuto legittima l'esclusione della rivalutazione fino al 28.12.2007, non avrebbe dichiarato incostituzionale anche detta norma, o quanto meno ne avrebbe delimitato l'efficacia temporale nel senso auspicato dal Ministero.

Senza contare che, con la recente ordinanza n° 29080 del 25.11.2011 la Corte di Cassazione, nel prendere atto della pronuncia della Corte Costituzionale, ha respinto un analogo ricorso del Ministero della Salute senza operare alcuna distinzione temporale in ordine alla decorrenza dell'incostituzionalità da essa rilevata.

Alla stregua delle considerazioni tutte che precedono, l'appello proposto dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali dev'essere rigettato, con integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado del giudizio, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sul tema e del recente intervento risolutivo della Corte Costituzionale.

Per questi motivi

La Corte d'Appello


definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta l'appello proposto, con ricorso 24 maggio 2010, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nei confronti di Giuseppe Mura e Monica Demartis esercenti la potestà genitoriale sulla minore Marivina Mura contro la sentenza 26 maggio 2009 del tribunale di Cagliari;
- dichiara interamente compensate, tra la parti, le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Cagliari, li 16 maggio 2012



Il Presidente

(dott. Sergio Maxia)



Il Consigliere estensore

(dott. Alfonso Nurcis)



IL CANCELLIERE
Maura L. ...

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

oggi 16 maggio 2012
CANCELLIERE

